



COMUNE DI TERNO D'ISOLA
PROVINCIA DI BERGAMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 13 DEL 13-08-2026

Oggetto: DICHIARAZIONE PERIODO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO RELATIVO ALLA STAGIONE ESTIVA 2026. APPLICAZIONE DELLE NORME RELATIVE ALLA DIFESA DEI BOSCHI DAL FUOCO (LEGGE QUADRO IN MATERIA DI INCENDI BOSCHIVI N. 353/2000, L.R. 31/2008, R.R. 5/2007).

PRESO ATTO che con comunicazione acclarata al protocollo comunale numero 14195 del 11/08/2026, la Regione Lombardia con Documento n. 2026.C150 del 30/07/2026 ha DICHIARATO lo STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 14:00 del 10 agosto 2026, sino ad avvenuta revoca;

CONSIDERATO che la nota di Regione Lombardia Documento n. 2026.C150 del 30/07/2026 DISPONE che per tutta la durata del periodo di alto rischio, sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco, di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n. 353, agli articoli 45, comma 4 e 61, comma 9, della legge regionale n. 31/2008 e alla Legge 8 novembre 2021, n. 155 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile;

RICHIAMATA altresì la nota della Provincia di Bergamo acclarata al protocollo comunale numero 14204 del 11/08/2026, con la quale in riferimento al Documento della Regione Lombardia n. 2026.C150 del 30/07/2026 – DICHIARAZIONE DI STATO DI ALTRO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 14.00 del 10 agosto 2026, sino ad avvenuta revoca – indica quanto segue:

- nell’arco temporale in cui vige il periodo di alto rischio di incendio boschivo il divieto di accensione, all’aperto, di fuochi nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri è assoluto, senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale;
- nei periodi in cui vige lo stato di rischio, oltre al divieto di accendere fuochi, è vietato, nei boschi o a distanza da questi inferiore a cento metri, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, motori, fornelli o inceneritori che producano braci o faville, gettare mozziconi accesi al suolo e compiere ogni operazione che possa creare pericolo di incendio;
- fuochi d’artificio e lanterne volanti rappresentano un pericoloso innesco per gli incendi boschivi;

DATO ATTO che con la nota acclarata al protocollo comunale numero 14204 del 11/08/2026 la Provincia di Bergamo richiede, ciascuno per il proprio ambito di competenza, di porre in essere tutte le attività previste dal vigente Piano regionale antincendio boschivo;

CONSIDERATO le attuali condizioni meteorologiche, caratterizzate da TEMPERATURE ELEVATE e dalla PROLUNGATA ASSENZA DI PRECIPITAZIONI;

CONSTATATO che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;

VISTO il D.lgs n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità;

VISTA la Legge n.353 del 2000 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;

VISTO il D. Lgs n.152 del 2006 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", con particolare riferimento all'art. 50, comma 5;

ORDINA

durante il periodo di STATO DI ALTO RISCHIO DI INCENDIO BOSCHIVO su tutto il territorio regionale, dalle ore 14:00 del 10 agosto 2026, sino ad avvenuta revoca, è **tassativamente vietato** nei boschi e nei terreni posti a meno di 100 metri dagli stessi:

1. l'accensione di qualsiasi tipo di fuoco, compresi barbecue, fuochi di ripulitura e falò;
2. gettare mozziconi di sigaretta accesi;
3. l'utilizzo di strumenti o apparecchi che possano produrre fiamme, braci, scintille o faville, quando ciò possa determinare pericolo di incendio;
4. l'utilizzo di fuochi d'artificio, lanterne volanti e di ogni altro dispositivo che possa costituire causa di innesco;
5. utilizzare fornelli a gas, candele, torce e qualsiasi altra sorgente di fiamma libera;
6. far brillare mine o utilizzare fiamme libere;
7. compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo di incendio;
8. lasciare fuochi incustoditi;
9. depositare materiali infiammabili o combustibili (quali carburanti, bombole di gas, legname e materiali analoghi);

ORDINA altresì

10. di prestare particolare attenzione al parcheggio degli autoveicoli, evitando aree con presenza di vegetazione secca o facilmente infiammabile;
11. di segnalare tempestivamente al Numero Unico di Emergenza 112 qualsiasi principio di incendio o presenza di fuoco incontrollato;
12. di mantenere sgombre dalla vegetazione secca e dai materiali combustibili le pertinenze di abitazioni, baite, capanni e altri fabbricati;

13. di rinviare, ove possibile, tutte le attività che comportino l'impiego del fuoco fino al ripristino di condizioni meteorologiche maggiormente favorevoli.

Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Per quanto non disposto con la presente Ordinanza si rinvia a quanto disposto con il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2025 – 2028 – aggiornamento 2026, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/6496 del 13 luglio 2026, nonché alla normativa statale e regionale vigente in materia di incendi boschivi, protezione civile, tutela ambientale e sicurezza pubblica.

Dispone che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Terno d'Isola e sul sito internet istituzionale del Comune di Terno d'Isola.

La presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza, a:

- Comando Polizia Locale di Terno d'Isola;
- Comando Stazione Carabinieri di Calusco d'Adda;
- Comando Compagnia Carabinieri di Zogno.

Inviata per conoscenza a:

- Ufficio Territoriale del Governo - Prefettura di Bergamo;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, ai sensi del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante il "Codice del Processo Amministrativo".

IL SINDACO
Sala Gianluca

Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.

